

**NOTAIO ANGELO D'ERRICO**  
Viale della Rimembranza n.40  
56038 - Ponsacco (PI)  
tel. 0587-736161 - fax 734459

Repertorio n.53.848

Raccolta n.17.037

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventotto settembre duemiladiciassette  
**(28-09-2017)**

a Pisa, nella sala del Consiglio dell'Aeroporto Galileo Galilei, al primo piano della aerostazione, alle ore 12,10.

Davanti a me dottor Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto al Collegio Notarile di Pisa, é presente:

- BOCCARDO Claudio, nato a Settimo Torinese (TO) il 6 agosto 1947, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società per azioni denominata "**ALATOSCANA S.P.A.**", con sede in Campo nell'Elba (LI), frazione Marina di Campo, via dell'Aeroporto n.208, capitale sociale euro 2.910.366,20 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno tenuto presso la C.C.I.A.A. 01817930488, R.E.A. n.LI-112691, partita I.V.A. 01416980504.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta; a tale scopo dichiara che trovasi riunita in questa sede in seconda convocazione - a seguito dell'avviso di convocazione del 31 luglio 2017 e della successiva comunicazione di proroga del 6 settembre 2017 - l'assemblea dei soci della società "**ALATOSCANA S.P.A.**", regolarmente convocata ai sensi del vigente Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

"- proposta di modifica dello Statuto di Alatoscana s.p.a. ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100."

Aderendo io Notaio alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il comparente, il quale constata e fa constare, che:

I)- sono presenti, personalmente o in forza di deleghe da esso Presidente riscontrate regolari e che saranno conservate agli atti della società, tanti soci che rappresentano una quota del capitale sociale superiore al quorum costitutivo richiamato all'art.13 del vigente Statuto Sociale, soci la cui identità e la cui rispettiva quota di partecipazione azionaria alla suddetta società risultano meglio indicate nell'elenco appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

II)- è presente l'organo amministrativo nella persona di esso comparente, Amministratore Unico;

III)- sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori Marzi Marzio e Vasselli Roberta, Sindaci Effettivi, avendo giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale signor Galli Sergio;

IV)- sono state adempiute le formalità previste dalla legge e dal vigente statuto per la regolare costituzione della presente assemblea;

V)- esso Presidente ha verificato la regolarità della costituzione della presente assemblea, ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire

Registrato a Pontedera  
il 10 ottobre 2017  
n. 3875-1T

alla assemblea medesima dei presenti, ai sensi dell'art.2371 del codice civile.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione ai sensi del vigente Statuto sociale, ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, e chiama me Notaio a fungere da segretario.

- Passando allo svolgimento dell'**unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente, ricorda innanzitutto all'Assemblea che nella Gazzetta Ufficiale n.120 dell'8 settembre 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore il 23 settembre 2016; che detto Decreto, oltre a richiedere alle amministrazioni pubbliche un piano di razionalizzazione delle società partecipate, impone alle società a controllo pubblico diversi adempimenti, tra i quali l'adeguamento degli statuti sociali alle disposizioni contenute dal citato Decreto; con la precisazione dello stesso Presidente che detto Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 è stato successivamente integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100.

A questo punto il Presidente, propone all'assemblea di modificare gli articoli 17 e 22 dello statuto sociale in materia di amministrazione e rappresentanza, nonché gli articoli 23 e 24 dello statuto sociale in materia di collegio sindacale e revisione legale dei conti, al fine di adeguare lo statuto della società alle disposizioni contenute nel citato Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100; a tal riguardo il Presidente espone ai soci il contenuto delle modifiche introdotte dai suddetti Decreti Legislativi, e propone all'Assemblea di approvare il nuovo testo degli articoli 17, 22, 23 e 24 dello statuto sociale che, ove l'Assemblea concordi con le proposte del Presidente, assumeranno il seguente preciso tenore:

**"Art.17)** 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, nei soli casi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di società a controllo pubblico, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci: la determinazione del numero dei membri da eleggere è fatta dall'assemblea all'atto della nomina.

2. Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. In caso di Consiglio di Amministrazione, i membri di quest'ultimo sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa tempo per tempo vigente al genere meno rappresentato, anche nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori.

4. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione è conferita ai soci pubblici la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art.2449, comma 1, c.c..

5. Gli amministratori così nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati e hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

6. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina parte del socio avente diritto ai sensi dell'art.2449, primo comma, c.c., provvede l'assemblea ordinaria secondo le regole generali.

7. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi

del comma 4 dell'art.17 del presente Statuto spetterà agli stessi Enti la nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell'art.2449 c.c..

8. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art.2386 c.c..

9. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o se, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applica, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.2386 c.c. e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'art.2449 c.c. e quindi del comma 4 dell'art.17 del presente Statuto, e finché sarà pervenuta alla Società l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.";

**"Art.22)** 1. All'Amministratore Unico o al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il compenso annuo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, nonché la refusione delle spese occasionate dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio.

2. Il compenso dell'Amministratore Delegato è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, nell'ambito della somma globalmente destinata dall'assemblea agli emolumenti degli amministratori.

3. In osservanza di quanto previsto dalla vigente legge in materia di società a controllo pubblico si prevede altresì:

a) che l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione possa essere eseguita a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) che nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, potrà essere anche nominato un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con la previsione che in tal caso la carica stessa si intenderà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) che è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e che è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) che è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. Gli amministratori devono godere dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e non devono incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi stabilite dalle disposizioni vigenti.";

#### "TITOLO V

##### Collegio Sindacale e Revisione legale dei Conti

**Art.23)** 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. E' conferita ai soci pubblici la facoltà di nominare un nu-

mero di sindaci effettivi ed un numero di sindaci supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art. 2449, comma 1, c.c..

2. I sindaci così nominati ai sensi dell'art. 2449, comma 1, c.c., possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati e solo per giusta causa. Anche per tali sindaci, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

3. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina da parte del socio avente diritto ai sensi dell'art. 2449, primo comma, c.c., provvede l'assemblea ordinaria secondo le regole generali.

4. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci nominati ai sensi del comma 1 dell'art.2449 c.c., spetterà agli stessi Enti la nomina diretta dei loro sostituti.

5. La nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti deve venir comunque effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa tempo per tempo vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più sindaci.

6. L'assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio."

**"Art.24)** 1. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

2. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina a maggioranza assoluta un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ed illustrano i risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

c) svolgono ogni altro compito previsto dalla normativa tempo per tempo vigente."

A questo punto la proposta del Presidente viene messa ai voti con il sistema dell'alzata di mano, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: tutti;

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Avendo la proposta del Presidente ottenuto la maggioranza prevista dal vigente Statuto Sociale, l'Assemblea

**DELIBERA:**

- di approvare il nuovo testo degli articoli 17, 22, 23 e 24 dello statuto sociale, nel testo sopra proposto dal Presidente, il cui preciso tenore deve intendersi come qui integralmente riportato e ritrascritto.

- Restano invariati i restanti articoli dello statuto sociale.

A questo punto il Presidente mi consegna i seguenti documenti, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- un elenco in cui, ai sensi dell'art.2375 c.c., è indicata l'identità dei partecipanti alla presente assemblea nonché il numero delle azioni da ciascuno di essi rappresentato, elenco che, firmato dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

- il testo dello Statuto Sociale, sopra approvato dall'assemblea, aggiornato con le modifiche sopra deliberate, che firmato dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 12,44.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio in piccola parte completato a mano, che io stesso ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 12,45.

Consta di tredici pagine e quanto fin qui della presente per quattro fogli.


**FIRMATO:** Claudio Boccardo, Dott. Angelo D'Errico Notaio.

ALATOSCANA SpA: capitale sociale al 31 Dicembre 2016

N.	Socio	Capitale sociale post aumento	% Ripartizione	N° azioni
1	Regione Toscana	€ 1.485.651,40	51,047%	7.428.257
2	CCIAA Livorno	€ 1.000.037,40	34,361%	5.000.187
3	Toscana Aeroporti S.p.A.	€ 386.094,80	13,266%	1.930.474
4	<del>Comune Campo nell'Elba</del>	€ 10.186,60	0,350%	50.933
5	D'Alarcon S.r.l.	€ 8.264,00	0,284%	41.320
6	<del>Comune Portoferraio</del>	€ 7.769,80	0,267%	38.849
7	<del>Associazione albergatori Elbani</del>	€ 5.371,60	0,185%	26.858
8	<del>Comune di Capoliveri</del>	€ 1.630,40	0,056%	8.152
9	<del>Comune di Porto Azzurro</del>	€ 1.479,60	0,051%	7.398
10	<del>Comune di Marciana</del>	€ 1.468,60	0,050%	7.343
11	<del>Comune di Rio Marina</del>	€ 1.087,20	0,037%	5.436
12	<del>Comune di Marciana Marina</del>	€ 818,40	0,028%	4.092
13	<del>Comune di Rio nell'Elba</del>	€ 506,40	0,017%	2.532
14	<del>Comunità Montana</del>	€ 0,00	0,000%	-
Totale		€ 2.910.366,20	100,000%	14.551.831

ALLEGATO "A"  
 ALLA RACC. N° 11031

Valore unitario azioni € 0,20

*Giuseppe Giarretto*  


Socio	Capitale sociale post aumento	% Ripartizione	N° azioni
Soci pubblici	€ 2.510.635,80	86,27%	€ 12.553.179,00
Soci privati	€ 399.730,40	13,73%	€ 1.998.652,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.910.366,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 14.551.831,00</b>

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione-Sede-Oggetto-Durata

**Art. 1)** 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione  
"Alatoscana - Società per azioni".

**Art. 2)** 1. La Società ha sede legale nel Comune di Campo nell'Elba  
(LI). La Società potrà istituire sedi secondarie. 2. Il domicilio legale  
dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro  
dei soci.

**Art. 3)** 1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- la gestione delle attività e dei servizi collegati ad aeroporti e di ogni  
altra attività direttamente o indirettamente connessa; la gestione di  
aeroporti, campi di volo, aviosuperfici per la navigazione aerea in  
Italia ed all'estero; ogni attività e servizio direttamente o  
indirettamente collegati;

- la gestione di ogni attività atta a promuovere lo sviluppo economico  
e sociale ed il turismo nell'Isola d'Elba;

- l'acquisto, la vendita, la gestione, la concessione in uso, il noleggio  
di mezzi aerei, marittimi e terrestri per il trasporto sia di cose che di  
persone, iscritti a Pubblici Registri (PRA, RAI, RINA), nonché di beni  
mobili in genere, inclusi impianti e macchinari;

- l'acquisto, la vendita, la gestione e l'amministrazione di beni  
immobili civili, industriali e commerciali, anche se non di proprietà  
sociale, nonché di terreni;

- l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od enti,

italiani e stranieri, aventi oggetto analogo od affine;

- qualsiasi operazione commerciale e finanziaria mobiliare ed immobiliare, che non sia per legge riservata a determinate società, che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.

**Art. 4)** 1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2023 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## TITOLO II

### Capitale sociale-Azioni

**Art.5)** 1. Il capitale sociale è fissato in euro 2.910.366,20 (duemilioninovecentodiecimilatrecentosessantasei virgola venti) suddiviso in n.14.551.831 (quattordicimilionicinquecentocinquantunomilaottocentotrentuno) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna.

2. L'aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria, su delega della stessa può essere eseguito dal Consiglio di Amministrazione ovvero da uno dei suoi membri ovvero dall'Amministratore Unico.

**Art. 6)** 1. Le azioni sono nominative e indivisibili.

**Art. 7)** 1. In ogni ipotesi in cui un socio decida di trasferire le proprie azioni per atto fra vivi ovvero di costituirle in garanzia o di concedere



sulle stesse un diritto di usufrutto, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. A tale scopo il socio che intenda disporre della propria quota dovrà darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (contenente l'indicazione del prezzo, delle altre condizioni di vendita e del nominativo del potenziale acquirente delle azioni o del diritto frazionario sulle stesse), agli altri soci, i quali nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno manifestare la loro eventuale volontà di rendersi acquirenti della quota da alienare.

3. In caso di contemporaneo esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di soci, la quota da alienare si ripartirà in misura proporzionale fra tutti costoro.

3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, colui che intende alienare le proprie azioni o costituire su di esse un diritto frazionario potrà farlo liberamente.

4. Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento di azioni a favore del coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado od a favore di Società controllate.

**Art. 8)** 1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avvisi indirizzati ai soci alla rispettiva sede risultante dal libro dei soci, con preavviso non inferiore a giorni sessanta.

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse corrispondente a quello previsto per il prime rate dal

cartello interbancario in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvo i diritti della Società a norma di legge.

### **TITOLO III**

#### **Assemblea**

**Art. 9)** 1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

**Art. 10)** 1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, con avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso sono indicati (qualora la prima andasse deserta) l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza delle formalità predette è tuttavia reputata come regolarmente costituita anche l'assemblea alla quale sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed a cui assista l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo.

4. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei

soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nonché coloro che si legittimino in base ad una serie continua di girate, regolarmente apposte.

**Art. 11)** 1. L'assemblea è convocata quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno.

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio sono tenuti a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

**Art. 12)** 1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art.2372 c.c.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

**Art. 13)** 1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c.

**Art. 14)** 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporanei, dall'Amministratore Delegato

ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio, la cui designazione compete all'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione. L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

**Art. 15)** 1. Compete al Presidente dell'Assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione dell'assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni.

**Art. 16)** 1. Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, se del caso, dagli scrutatori. Il verbale è steso sull'apposito libro.

2. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal notaio.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione e rappresentanza**

**Art.17)** 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, nei soli casi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di società a controllo pubblico, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci: la determinazione del numero dei membri da eleggere è fatta dall'assemblea all'atto della nomina.

2. Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori

restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. In caso di Consiglio di Amministrazione, i membri di quest'ultimo sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa tempo per tempo vigente al genere meno rappresentato, anche nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori.

4. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione è conferita ai soci pubblici la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art.2449, comma 1, c.c..

5. Gli amministratori così nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati e hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

6. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina parte del socio avente diritto ai sensi dell'art.2449, primo comma, c.c., provvede l'assemblea ordinaria secondo le regole generali.

7. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del comma 4 dell'art.17 del presente Statuto spetterà agli stessi Enti la nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell'art.2449 c.c..

8. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art.2386 c.c..

9. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della

scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o se, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applica, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.2386 c.c. e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'art.2449 c.c. e quindi del comma 4 dell'art.17 del presente Statuto, e finchè sarà pervenuta alla Società l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

**Art. 18)** 1. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso nomina il Presidente e, eventualmente, l'Amministratore Delegato.

**Art. 19)** 1. Il Consiglio si riunirà, sia nella sede della società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telex, e-mail o fax inviati almeno cinque giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, spediti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun Sindaco.

3. In mancanza delle formalità predette è tuttavia reputato come regolarmente costituito anche il Consiglio al quale siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la

presenza della maggioranza dei membri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui accede il Presidente.

6. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscrivono i verbali.

**Art. 20)** 1. L'Amministratore Unico o il Consiglio sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e più specificamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, ad un Amministratore Delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono altresì nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri, nonché procuratori speciali per singoli affari o serie di affari, determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza e gli emolumenti.

**Art. 21)** 1. All'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all'Amministratore Delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'Amministratore Delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al Consigliere più anziano di età.

3. In ogni caso, l'Amministratore Delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nonché, in via disgiuntiva rispetto al Presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.

**Art.22)** 1. All'Amministratore Unico o al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il compenso annuo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, nonché la refusione delle spese occasionate dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio.

2. Il compenso dell'Amministratore Delegato è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, nell'ambito della somma globalmente destinata dall'assemblea agli emolumenti degli amministratori.

3. In osservanza di quanto previsto dalla vigente legge in materia di società a controllo pubblico si prevede altresì:

a) che l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione possa essere eseguita a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) che nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di



Amministrazione, potrà essere anche nominato un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con la previsione che in tal caso la carica stessa si intenderà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) che è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e che è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) che è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. Gli amministratori devono godere dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e non devono incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi stabilite dalle disposizioni vigenti.

## TITOLO V

### Collegio Sindacale e Revisione legale dei Conti

**Art.23)** 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. E' conferita ai soci pubblici la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi ed un numero di sindaci supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art. 2449, comma 1, c.c..

2. I sindaci così nominati ai sensi dell'art. 2449, comma 1, c.c., possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati e

solo per giusta causa. Anche per tali sindaci, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

3. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina parte del socio avente diritto ai sensi dell'art. 2449, primo comma, c.c., provvede l'assemblea ordinaria secondo le regole generali.

4. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci nominati ai sensi del comma 1 dell'art.2449 c.c., spetterà agli stessi Enti la nomina diretta dei loro sostituti.

5. La nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti deve venir comunque effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa tempo per tempo vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più sindaci.

6. L'assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio.

**Art.24)** 1. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

2. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina a maggioranza assoluta un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ed illustrano i risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

c) svolgono ogni altro compito previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio e utili**

**Art. 25)** 1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 26)** 1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

- il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.

**Art. 27)** 1. I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

## TITOLO VII

### Scioglimento e liquidazione

**Art. 28)** 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

## TITOLO VIII

### Foro territoriale

**Art. 29)** 1. Per ogni e qualsiasi vertenza fra i soci e la Società e fra i soci tra loro sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

## TITOLO IX

### Disposizione finale

**Art. 30)** 1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto varranno le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

**FIRMATO:** Claudio Boccardo, Dott. Angelo D'Errico Notaio.